



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

UFFICIO I

REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Alla Direzione generale del Personale e della formazione
Ufficio IV-Gestione del personale
(rif. prot. DOG 245232.U del 15.11.2023)

Oggetto: esigibilità del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-*quinquies*, d.P.R. n. 115/2002 per le istanze di cui all'art. 492-*bis* c.p.c. - Rif. prot. DAG n. 229986.E del 15.11.2023 e prot. 243438.U del 4.12.2023

In riscontro alla nota di codesto Ufficio IV, prot. DOG 245232.U del 15.11.2023 e facendo seguito alle interlocuzioni avviate, da questa Direzione generale, con il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia, come da nota prot. DAG 243438.U del 4.12.2023 (inviata per conoscenza anche a codesta articolazione ministeriale), si osserva quanto segue.

Come noto, l'art. 492-*bis*, comma 1, c.p.c. è stato modificato dall'art. 3, comma 36, lett. b), d.lgs. 149 del 2022, in modo che, attualmente, l'istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare può essere rivolta direttamente all'ufficiale giudiziario, senza necessità di acquisire l'autorizzazione preventiva da parte del Presidente del tribunale.

Poiché, d'altronde, è rimasta invariata la disposizione di cui all'art. 13, comma 1-*quinquies*, d.P.R. n. 115/2002, per le istanze rivolte all'ufficiale giudiziario dovrà essere versato un contributo unificato di euro 43,00.

Ciò posto, in attesa di conoscere le valutazioni richieste al Capo del Dipartimento e, ove il caso, al Gabinetto del Ministro e all'Ufficio legislativo, si ritiene di condividere l'ipotesi, formulata da codesto Ufficio, secondo cui spetti agli ufficiali giudiziari, al momento in cui è presentata l'istanza di cui all'art.492-*bis*, comma 1, c.p.c., di procedere alla verifica e annullamento del pagamento del contributo unificato, tramite le apposite funzionalità del PST.

Nondimeno si fa presente che, anche nel caso di omesso versamento del contributo, gli ufficiali giudiziari non potranno rifiutare di ricevere l'istanza, in quanto, secondo i principi generali del Testo unico sulle spese di giustizia, d.P.R. n. 115 del 2002, il mancato pagamento di tale tributo non può determinare il rifiuto dell'atto.

In attesa di conoscere le determinazioni che saranno adottate dagli Uffici interpellati con la citata nota prot. DAG 243438.U del 4.12.2023, si manifesta sin da ora la massima disponibilità ad ogni ulteriore chiarimento necessario.

Cordialmente.

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE

Giovanni Mimmo



MIMMO
GIOVANNI
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
12.12.2023
23:59:29
GMT+01:00